CAMERA DEI DEPUTATI N. 2465-A

RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE **VALSECCHI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE E *AD INTERIM* DEL TESORO

(VANONI)

alla Presidenza il 9 gennaio 1952

Disposizioni per l'estensione agli Enti stranieri delle agevolazioni tributarie a favore delle liberalità a scopo di beneficenza, istruzione od educazione

Presentata alla Presidenza il 30 maggio 1952

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La nostra legislazione tributaria esenta dalle imposte di registro e dalle tasse di successione e da quelle ipotecarie le liberalità a qualsiasi titolo — anche se onerose, purché l'eventuale onere sia inerente allo scopo per il quale sono disposte — a favore di provincie, comuni ed altri enti morali od istituti italiani, legalmente riconosciuti, fondati o da fondarsi, quando lo scopo specifico delle liberalità sia di beneficienza, istruzione od educazione (decreto-legge 9 aprile 1925, n. 380, e legge 12 maggio 1949, n. 206, per l'imposta sul valore globale dei trasferimenti a titolo gratuito).

Per gli enti stranieri legalmente riconosciuti, aventi sede nello Stato, che abbiano pure finalità di beneficenza, educazione ed istruzione è invece prevista, per le liberalità da essi conseguite, l'applicazione della imposta di registro e di successione nella misura proporzionale del 5 per cento, sempre che esista reciprocità di trattamento in virtù di apposito patto convenzionale con lo Stato al quale l'ente appartiene (articolo 44 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, sull'imposta di registro e articolo 11 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3270, sulle successioni).

In favore degli istituti stranieri legalmente riconosciuti, ma aventi sede all'estero, venivano poi estese le agevolazioni di cui sopra con l'articolo 1 del regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1509, purché le finalità di essi istituti fossero sempre quelle di beneficenza, istruzione ed educazione e sussistesse reciprocità di trattamento con lo Stato al quale l'ente stesso apparteneva.

Ciò premesso è chiaro che, mentre per le liberalità in favore di enti stranieri, vennero disposte agevolazioni con riguardo all'impo-

sta di registro e successoria (aliquota proporzionale), esse rimangono sottoposte alla normale aliquota agli effetti dell'imposta sul valore globale dei trasferimenti.

Poiché le legislazioni degli Stati con i quali il nostro Paese è in rapporto di reciprocità prevedono l'esenzione totale delle imposte per le liberalità disposte a favore di istituti italiani siti nel loro territorio, ne consegue la necessità di sottoporre ad ugual trattamento le liberalità disposte in Italia a favore di enti stranieri aventi i ricordati fini umanitari.

Col presente disegno di legge viene quindi concesso l'esonero dalle imposte di registro e dalle tasse di successione e da quelle ipotecarie, nonché dall'imposta sul valore globale dell'asse ereditario anche per le liberalità in favore degli istituti stranieri legalmente riconosciuti, aventi sede nel territorio dello Stato o all'estero, sempre che vi sia reciprocità di trattamento con lo Stato al quale gli enti stessi appartengono.

La vostra Commissione, in considerazione dei motivi sociali ed umani che ispirano la norma dell'unico articolo ed in omaggio al principio di reciprocità, tenuta presente la quasi irrilevante ripercussione sul gettito tributario, vi invita a volerlo approvare.

VALSECCHI, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

ARTICOLO UNICO.

Le disposizioni dell'articolo 1° del regio decreto-legge 9 aprile 1925, n. 380, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e quelle dell'articolo 9, terzo e quarto alinea, della legge 12 maggio 1949, n. 206, sono estese agli istituti stranieri legalmente riconosciuti aventi sede in Italia o all'estero, a condizione che lo scopo specifico della liberalità sia di beneficenza, istruzione o educazione, e sussista reciprocità di trattamento in virtù di apposito patto convenzionale con lo Stato al quale l'istituto straniero appartiene.

Il comma precedente si applica anche alle liberalità anteriori all'entrata in vigore della presente legge, per le quali non siano state già pagate le imposte relative.

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

ARTICOLO UNICO.